

scuole agrarie medie specializzate e che sono in possesso del certificato di licenza di Istituto tecnico inferiore o di ammissione alla quinta ginnasiale o al liceo scientifico, o di certificato corrispondente.

Onorevole camerata Gaetani, ella mantiene il suo emendamento?

GAETANI. Lo mantengo, e rinunzio a svolgerlo.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole esprimere il suo parere?

PERNA, *relatore*. La Commissione lo accetta conseguentemente al fatto di avere aderito al mantenimento dell'articolo 36.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'emendamento proposto dall'onorevole camerata Gaetani, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Il secondo articolo aggiuntivo è proposto dagli onorevoli camerati Mariotti, Arnoni, Tullio, Borghese, Viale, Imberti, Di Mirafiori-Guerrieri, Gangitano, Palmisano, Riolo, ed è così formulato:

ART. 36-bis.

« Possono essere ammessi ai Regi Istituti agrari superiori con le norme dell'articolo 36 della presente legge anche i licenziati delle scuole medie agrarie specializzate a corso quadriennale istituite secondo la legge 30 dicembre 1923, n. 3214, i quali abbiano conseguita anche la licenza di ginnasio superiore ».

Onorevole Mariotti, lo mantiene?

MARIOTTI. Lo mantengo, e rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, lo accetta?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Vorrei sapere, onorevole Ministro, se questo emendamento debba formare un articolo a parte nel coordinamento della legge.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. No; potrà formare un comma del futuro articolo 36-bis.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella è d'accordo?

PERNA, *relatore*. Io proporrei di accettare l'emendamento del camerata Mariotti come disposizione transitoria.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, il suo avviso?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Io insisto invece perchè venga a formare un comma del futuro articolo 36-bis. La disposizione contenuta in questo emendamento viene ad essere transitoria naturalmente, perchè si tratta di scuole destinate a scomparire, in quanto vengono ad essere assorbite negli istituti tecnici nuovi.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste nella sua proposta?

PERNA, *relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito anche l'emendamento del camerata Mariotti ed altri, accettato dal Ministro e dalla Commissione, e di cui è stata data lettura.

(È approvato).

L'articolo 36-bis, allora, risulta costituito dai due emendamenti degli onorevoli camerati Gaetani ed altri e Mariotti ed altri, salve quelle modificazioni che potranno risultare necessarie in sede di coordinamento.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

L'articolo 37 del decreto era così formulato:

« Alle scuole di perfezionamento, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, possono essere ammessi soltanto i laureati.

« Ai corsi d'integrazione, presso gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, possono essere ammessi solo gli studenti iscritti al secondo biennio degli Istituti medesimi.

« È vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d'istruzione superiore, nonchè a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto ».

La Commissione propone il seguente emendamento aggiuntivo:

All'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tuttavia ai singoli corsi linguistici dell'Istituto orientale di Napoli possono essere iscritti studenti delle Facoltà universitarie subordinatamente all'orario dei loro studi. Possono gli studenti stessi conseguire per tali corsi un certificato di profitto, quando abbiano superato i relativi esami ».

Il Governo lo accetta.

Lo pongo a partito.

(È approvato).